

## **I COSTI PER LA DIFESA PENALE DELL'AMMINISTRATORE SENZA NESSO FRA ATTIVITÀ E MANDATO SONO INDEDUCIBILI**

La Cassazione, rigettando il ricorso proposto da una società di capitali, ha stabilito che non è deducibile, per difetto di inerenza, il costo rappresentato dalla parcella dell'avvocato sostenuto dall'amministratore per difendersi dall'accusa di corruzione, nonostante il proscioglimento dello stesso. Non opera infatti, nella fattispecie concreta, il disposto dell'articolo 1720, comma 2, del codice civile sulle spese rimborsabili al mandatario, trattandosi di attività non connessa causalmente al mandato conferito, ovvero non funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale, quanto piuttosto di attività che nel mandato trova soltanto la sua "occasione".

\*\*\*

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ribadisce l'orientamento più volte espresso in passato che i costi per la difesa penale dell'amministratore di società non rappresentano costi fiscalmente deducibili per la società.

Con la sentenza del 14 dicembre 2012, n. 23089, la Corte di Cassazione conferma la ripresa del costo direttamente addebitato dall'avvocato difensore del legale rappresentante in un procedimento penale nel quale quest'ultimo è risultato poi innocente.

Secondo la Cassazione non costituiscono "*operazioni sociali legittime, ovvero rientranti nell'oggetto sociale, l'assunzione delle spese per la difesa penale dell'amministratore della società con personalità giuridica*".

L'orientamento espresso dalla sentenza in esame si ricollega ad altro orientamento che qualifica come "soggettivamente inesistenti" le fatture emesse dal difensore penale dell'amministratore direttamente nei confronti della società amministrata, proprio perché il destinatario della prestazione non è la società ma l'amministratore come ribadito ancora dalla sentenza in esame.

A cura del Dipartimento italiano Tax

Alessandro Mainardi  
[amainardi@orrick.com](mailto:amainardi@orrick.com)

Giovanni Leoni  
[gleoni@orrick.com](mailto:gleoni@orrick.com)

Camillo Melotti Caccia  
[cmelotti@orrick.com](mailto:cmelotti@orrick.com)

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter.